STATUTO

Art. 1 - Costituzione

E' costituita ai sensi della legge quadro 11 agosto 1991, n. 266 e della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, l'Associazione di volontariato denominata "**Associazione IDEA Onlus**". L'Associazione ha sede in Cagliari, via Monselice 3.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Finalità

L'Associazione persegue finalità senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà e si avvale in modo determinante delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri Soci.

L'Associazione in considerazione dell'atto costitutivo intende perseguire le seguenti finalità:

- Consolidare, realizzare e sostenere il benessere delle persone in una dimensione sociale, mentale, morale, spirituale e affettiva, oltre che fisica, operando in un'ottica ecologica ed olistica attraverso lo spirito di solidarietà.
- Riconoscere la persona come principale risorsa per la salute e valorizzarne la centralità nel rispetto dei percorsi esistenziali personali, pur nella condivisione del gruppo.
- Riunire le persone in maniera spontanea in modo che, attraverso il reciproco aiuto, possano realizzare obiettivi di crescita e ricostituzione personale.
- Attivare e mantenere nel tempo azioni e strumenti per il sostegno della attività dei gruppi, realizzare e sostenere iniziative tese a promuovere la solidarietà e la cultura dell'auto mutuo aiuto all'interno della società, di istituzioni pubbliche, di soggetti privati e dei mass media
- Promuovere la solidarietà in tutte le sue forme e in particolare diffondere la cultura del volontariato nelle relazioni d'aiuto e dell'auto mutuo aiuto.

Per il raggiungimento delle finalità sancite in Statuto, l'Associazione si propone:

- L'elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di supporto sia di gruppo che individuali rivolti alle persone che affrontano una situazione di disagio, ai malati, ai loro familiari ed amici, e agli operatori volontari e sanitari, al fine di affrontare i problemi legati alla gestione quotidiana del disagio e della malattia.
- L'elaborazione, la promozione e la realizzazione di iniziative sociali, culturali e ludiche atte a valorizzare la persona, e a rimuovere i condizionamenti di carattere psicologico che accompagnano le malattie oncologiche e le malattie croniche.
- L'elaborazione, la promozione e la realizzazione di programmi relativi all'assistenza medica, fiscale e legale.
- L'elaborazione, la promozione e la realizzazione di conferenze, convegni, seminari di aggiornamento e manifestazioni pubbliche che abbiano scopi coerenti con quelli sanciti dal presente Statuto.
- La creazione di collegamenti di rete per una migliore fruizione dei servizi socio-assistenziali e sanitari.
- La raccolta di fondi da Enti pubblici e privati, Fondazioni, persone fisiche e giuridiche, a sostegno delle iniziative promosse.
- La sensibilizzazione delle strutture politiche, amministrative e sanitarie al fine di migliorare l'assistenza socio-sanitaria.

Per tali scopi l'Associazione intende operare nei seguenti SETTORI:

- SOCIALE (sezioni: sanità, assistenza sociale, igiene);
- CULTURALE (sezioni: istruzione, educazione permanente, attività culturale);
- DIRITTI CIVILI (sezioni: tutela dei diritti del consumatore, tutele dei diritti dell'utente dei pubblici servizi).

L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle precedentemente indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 - Soci

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità e le motivazioni e si impegnano a rispettare il presente Statuto.

Le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Al Socio possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione.

Sono Soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (Soci fondatori) e quelli che ne fanno richiesta, la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione (Soci ordinari).

Il numero dei Soci è illimitato.

Ciascun Socio maggiorenne ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di Soci. Tutti gli appartenenti all'Associazione si qualificano in:

- Soci Fondatori (partecipanti alla costituzione dell'Associazione).
- Soci Ordinari (collaborano attivamente e con carattere di continuità per la realizzazione delle finalità).
- Soci Onorari (si distinguono per meriti notevoli a beneficio dell'Associazione).

L'Associazione deve assicurare i propri Soci contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 4 – Ammissione ed esclusione dei Soci

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità e le motivazioni e si impegnano a rispettare il presente Statuto.

Le decisioni circa le domande di ammissione sono adottate dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di Socio ordinario è conferita dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell'interessato al Presidente dell'Associazione.

I Soci onorari vengono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La richiesta di adesione va presentata al Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione l'aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione e informare l'Assemblea dei Soci alla prima convocazione possibile.

L'ammissione a Socio avverrà senza distinzione di razza, religione, cittadinanza od altri orientamenti o caratteristiche discriminanti.

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente:

- Per dimissioni volontarie.
- Per decesso.

Il Socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- Per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso.
- Per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate.
- Per comportamento contrastante con gli scopi statutari.
- Per inosservanza di eventuali regolamenti o deliberazioni degli organi sociali.
- Per aver arrecato danni morali e materiali all'Associazione.
- Per attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza semplice.

È ammesso, entro i successivi 30 giorni dalla mancata ammissione o dall'esclusione, ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea dei Soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 5 – Diritti e doveri dei Soci

I Soci aderenti hanno pari dignità, e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'Associazione.

Tutti i Soci, fondatori, ordinari e onorari, hanno gli stessi diritti e doveri, pagano tutti la stessa quota associativa minima, sono eleggibili a qualsiasi carica e hanno diritto di voto se maggiorenni. I Soci hanno diritto a:

- Partecipare alle Assemblee se in regola con il pagamento del contributo. Il tutore legale del Socio minorenne ha diritto di ricevere le convocazioni delle Assemblee col diritto di potervi assistere, ma senza diritto di voto.
- Eleggere gli Organi Sociali, se maggiorenni, e di essere eletti negli stessi, se maggiorenni.
- Votare direttamente o per esplicita delega scritta (ciascun Socio può essere portatore di una sola delega di altro Socio maggiorenne), se maggiorenni.
- Richiedere per iscritto con motivazione, se a farlo è 1/3 dei Soci, la costituzione di un Assemblea ordinaria e/o straordinaria.
- Conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali.
- Partecipare alle attività promosse dall'Associazione.
- Usufruire di tutti i servizi espletati dall'Associazione.
- Dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Tutti i Soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi in particolare i Soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Il diritto del Socio sul fondo comune è inammissibile. È vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (art. 148 comma 8 lettera a D.P.R. 917/1986).

La mancata osservanza dei doveri suddetti potrà comportare l'applicazione di provvedimenti disciplinari da parte del Collegio dei Garanti come l'ammonizione, la sospensione, l'esclusione.

I Soci hanno il dovere di:

- Contribuire alle spese dell'Associazione versando la quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo. Tale quota è annuale, non rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di Socio, intrasmissibile e non rivalutabile.
- Osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali.
- Svolgere le attività preventivamente concordate.
- Collaborare col Consiglio Direttivo, nei limiti delle proprie possibilità, alle iniziative che concorrono alla conservazione e al potenziamento patrimoniale dell'Associazione.
- Avere la massima cura degli oggetti affidati in uso personale, nonché di quelli ad uso comune.
- Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
- Sostenere l'attività dell'Associazione in tutti i suoi aspetti e tenere un comportamento che non sia lesivo del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa e dei suoi Soci.

Art. 6 – Organi sociali dell'Associazione

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci.
- Il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi:

- Il Collegio dei Revisori dei Conti.
- Il Collegio dei Garanti.

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione e documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione.

Art. 7 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali, e delibera a maggioranza semplice con la presenza di almeno il 50%.

In seconda convocazione l'Assemblea può validamente deliberare a maggioranza semplice qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo. È presieduta da un Presidente dell'Assemblea scelto su proposta del Presidente tra i Soci presenti o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un componente del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Assemblea accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

Di ogni Assemblea deve essere redatto, da parte di un Segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, il verbale da inserire nel registro delle assemblee dei Soci e le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i Soci.

Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'avviso di convocazione è inviato individualmente, per e-mail o telefono, ai Soci almeno 10 giorni prima della riunione e deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- L'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo.
- L'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente.
- L'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo.
- Eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto).
- Eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto).
- Approvare gli indirizzi e il programma del Consiglio Direttivo.
- Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

- Deliberare in merito a modifiche statutarie.
- Deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente e, ogniqualvolta ne facciano richiesta motivata, da un terzo dei Soci.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei Soci presenti in proprio o con esplicita delega scritta, e delibera validamente a maggioranza dei presenti.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Il numero dei componenti è pari a 9 persone, resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente.

Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente (o, in sua assenza, dal Vice Presidente), si riunisce su convocazione del Presidente almeno ogni 60 giorni.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In questo caso la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Di ogni riunione verrà redatto il verbale da parte di un componente del Consiglio Direttivo scelto ad ogni riunione, in modo da garantire la rotazione dei redattori. Il verbale andrà scritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Compiti del Consiglio Direttivo:

- Eleggere il Presidente, il Vice Presidente e le altre cariche sociali.
- Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione, fissare l'ammontare della quota sociale.
- Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa.
- Accogliere o respingere le domande degli aspiranti Soci.
- Deliberare in merito all'esclusione dei Soci.
- Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
- Assumere personale e/o stipulare contratti di collaborazione per le esigenze strettamente necessarie alla continuità della gestione non assicurata dai Soci, e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio.

I componenti del Consiglio Direttivo possono richiedere periodi di assenza giustificata tramite richiesta scritta al Presidente.

Art. 9 – II Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti, dura in carica tre anni e può ricoprire la carica per un massimo di due mandati consecutivi.

Compiti del Presidente:

- Dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.
- Convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
- Avere la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
- In caso di necessità e di urgenza, assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente è' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 10 - II Vicepresidente

Il Vicepresidente viene designato e nominato in seno al Consiglio Direttivo. Assiste il Presidente in ogni sua attività e lo sostituisce in caso di indisponibilità.

Art. 11 – II Tesoriere

Il Tesoriere viene designato e nominato in seno al Consiglio Direttivo.

Le sue mansioni sono:

- Tenere la contabilità delle operazioni di cassa.
- Riscuotere le quote da versarsi a cura dei Soci.
- Curare i rapporti con i fornitori dell'Associazione.
- Provvedere, in collaborazione con il Presidente, all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Art. 12 – II Segretario

Il Segretario è designato e nominato in seno al Consiglio Direttivo.

Le mansioni del Segretario sono:

- Assistere il Consiglio Direttivo in ogni sua attività.
- Curare la tenuta dei libri ufficiali ad eccezione del libro contabile.

Art. 13 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori potrà essere nominato dall'Assemblea dei Soci su indicazione del Consiglio Direttivo ed è composto da 2 membri effettivi. I membri del Collegio possono essere eletti anche tra i non Soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori può riunirsi e deliberare anche in teleconferenza e/o videoconferenza, utilizzando gli strumenti tecnologici disponibili attualmente ed eventuali nuovi aggiornamenti degli stessi che dovessero rendersi disponibili in futuro.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Il Collegio svolge le seguenti funzioni di:

- Verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale.
- Verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea.
- Redazione della relazione annuale al rendiconto consuntivo e sua presentazione all'Assemblea.

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art. 14 – Il Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti potrà essere nominato dall'Assemblea dei Soci su indicazione del Consiglio Direttivo ed è composto da tre membri effettivi, ed elegge nel suo seno il Presidente. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che devono essere scelti tra i non soci, sono rieleggibili. Il Collegio dei Garanti può riunirsi e deliberare anche in teleconferenza e/o videoconferenza, utilizzando gli strumenti tecnologici disponibili attualmente ed eventuali nuovi aggiornamenti degli stessi che dovessero rendersi disponibili in futuro.

Il Collegio dei Garanti:

- Delibera in maniera definitiva, secondo i principi di equità e giustizia, sulle controversie insorte tra i soci ed il Consiglio Direttivo e tra i singoli componenti del Consiglio ed il Consiglio stesso.
- Interpreta le norme dello Statuto e dei regolamenti interni in modo definitivo.
- Controlla che l'operato dei vari organismi dell'Associazione non contrasti con le finalità e gli interessi della stessa.

La decisione del Collegio deve essere comunicata al socio ed al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Adempiuta tale formalità il parere diventa esecutivo.

Art. 15 - Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

Art. 16 - Patrimonio - Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- Contributi a titolo patrimoniale.
- Erogazioni, donazioni e lasciti di terzi.
- Beni mobili ed immobili acquisiti con le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese sostenute.

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio finanziamento e per lo svolgimento della propria attività di volontariato da:

- Quote sociali e contributi dei Soci.
- Contributi di privati.

- Contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche.
- Contributi di Organismi internazionali.
- Donazioni e lasciti testamentari.
- Rimborsi derivanti da convenzioni.
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'Associazione è tenuta obbligatoriamente alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui sopra, con l'indicazione nominativa dei soggetti erogati, salvo il caso della richiesta di anonimato del donante.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito e/o banco postale, stabilito dal Consiglio Direttivo secondo le condizioni più economicamente vantaggiose per l'Associazione.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente e/o del vice Presidente (o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

E' fatto d'obbligo agli Organi Sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e sul mantenimento del patrimonio.

Art. 17 - Bilancio e scritture contabili

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di formare il Bilancio dal quale devono analiticamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, nonché tutte le altre operazioni contabili ed economiche effettuate.

Il Bilancio è composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio preventivo è lo strumento di programmazione economica e sociale dell'Associazione.

Il bilancio di ciascun periodo, decorrente dal 1 gennaio al 31 dicembre, deve essere presentato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Assemblea dei Soci che lo approva a maggioranza semplice.

Il Comitato Direttivo predispone altresì il bilancio preventivo che deve essere presentato, entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, all'Assemblea dei Soci che lo approva a maggioranza semplice.

Non possono essere effettuate spese né assunti impegni di spesa se non sussiste l'effettiva copertura e la disponibilità finanziaria.

Le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese devono essere destinate ad ulteriore attività di volontariato, ovvero possono essere utilizzate per l'acquisizione di beni mobili ed immobili necessari al miglior raggiungimento del fine dell'Associazione.

Art.18 - Attività Secondarie

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fini di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25 maggio 1995.

Art. 19 – Dipendenti

L'Associazione può assumere dipendenti esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento della stessa oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti di istituzioni e servizi socio - assistenziali.

Art. 20 – Collaboratori di lavoro autonomo

L'Associazione, per sopperire a specifiche esigenze, può giovarsi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

I rapporti tra l'Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

Art. 21 – Modifiche allo Statuto - scioglimento dell'Associazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea straordinaria da uno degli Organi o da almeno dalla metà dei Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con le modalità previste nell'art. 7.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione, può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei

Soci, dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre Organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea, che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4, della legge n. 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili, riserve o capitali agli aderenti.

Art. 22 - Impostazione amministrativa dell'Associazione

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- Libro dei Soci.
- Libro dei verbali delle assemblee dei Soci.
- Libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
- Libro inventario patrimonio sociale.
- Libro contabile (prima nota/cassa).
- Protocollo corrispondenza.

Art. 23 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile previste in materia di Associazioni ed alla disciplina delle attività di volontariato dettata dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalla legge regionale 13 settembre 1993, n. 39.